

COMUNE DI ROTELLA
Prov.ASCOLI PICENO

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UFFICIO TECNICO

N.138 | OGGETTO: SISMA 2016 - O.C.S.R. N.120 DEL 13.08.2021 E SS.
| MM.II. LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTA=
09-10-26 | MENTO ENERGETICO EDIFICIO OSTELLO IN FRAZIONE CA=
PRADOSSO". DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMEN=

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di ottobre.

Visto di **REGOLARITA' CONTABILE**
e **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA/**

li.....



COL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Di Salvatore Diana

ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 legge n.127/97

Visto il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: SISMA 2016 - O.C.S.R. N.120 DEL 13.08.2021 E SS.MM.II. LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO OSTELLO IN FRAZIONE CAPRADOSSO". DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT GT-SUAM E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. CUP: C73G22000120002 - CUI L00358230449202300001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Comunale n.33 del 30.07.2024 con la quale è stata attribuita la competenza, al Dott. Giovanni Borraccini in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, ad assumere il presente atto;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2026-2028, il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026/2028;

PREMESSO CHE:

- con il Decreto Sindacale n.6 del 01.12.2024 è stata attribuita alla Dott.ssa Diana Di Salvatore la responsabilità dell'Area Finanziaria di questo Comune;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla legge n.229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel seguito, anche decreto-legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*"; la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";
- l'art.1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*";
- l'art.57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 - "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n.229/2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell'art.3, comma 1, del decreto-legge n.189/2016, convertito dalla legge n.229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge n.189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

DATO ATTO CHE l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato nella frazione di Capradosso in Via Umberto I°, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Rotella al Foglio 23 mappale 170 di proprietà del Comune, è stato danneggiato;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art.14 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art.53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'ordinanza n.140 del 30 maggio 2023, "*Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione*", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art.47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "*pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC*";
- art.47-bis: "*composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto*";
- art.53: "*semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici*";
- art.55: "*misure di semplificazione in materia di istruzione*";
- art.55-bis: "*regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale*";
- art.56: "*disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*";
- art.56-bis: "*iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL*";
- art.56-ter: "*misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca*";
- art.56-quater: "*modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*";

VISTO l'articolo 32 del decreto-legge n.189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (nel seguito, Codice dei contratti), come novellato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione

degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. - Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

DATO ATTO CHE è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art.32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n.359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n.1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n.145 del 28 giugno 2023, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 o al Codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 o al Codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

VISTA l'Ordinanza n.254 del 22 dicembre 2025 recante *"Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM"*, secondo cui nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge:

- il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici introdotto dall'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n.234 del 2 luglio 2025 - che in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sospende l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, per cui ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti pubblici afferenti a interventi di ricostruzione pubblica a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta - è prorogato al 31 dicembre 2026;

VISTA l'Ordinanza n.216 del 27 dicembre 2024 *"Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei*

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza n.227 del 9 aprile 2025, "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209", che prevede una serie di deroghe al Codice dei contratti, come novellato dal correttivo;

DATO ATTO CHE agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.189/2016, convertito dalla legge n.229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n.120 del 13.08.2021;

DATO ATTO, pertanto, che sussiste la copertura contabile finanziaria per l'intero importo dell'intervento pari ad € 308.500,00;

VISTO il DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 N.18 DEL 10.10.2022, all' ALLEGATO A nella quale è ricompreso l'intervento:

ID	Prot	Data	Comune	Richiedente	Pr	Denominazione	Indirizzo	Destinazione D'Uso	Stima Intervento	Priorità
331	3643	22-lug-22	ROTELLA	COMUNE DI ROTELLA	AP	Ostello	Frazione Capradosso	EDIFICIO	308.500,00 €	1

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 12.05.2026 "O.C.S.R. N.120/2021 - RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO OSTELLO IN FRAZIONE CAPRODOSSO - CUP: C73G22000120002 IDSISMAPP: 7161 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera: "O.C.S.R. N.120/2021 - RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO OSTELLO IN FRAZIONE CAPRODOSSO", predisposto dal Arch. Iotti Paride, con nota acquisite al protocollo comunale Prot.N.1327 del 25.03.2026, dell'importo complessivo di € 308.500,00 di cui € 209.983,66 per lavori ed € 98.516,34 per somme a disposizione dell'amministrazione;

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

NOME FILE		
	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	
R_01	Relazione Generale	
R_02	Relazione D.lgs 192/2005 (Ex Legge 10)	
R_03	Relazione di calcolo previsionale sui requisiti acustici passivi	
R_04	Relazione di calcolo intervento rinforzo solaio	
R_05	Relazione tecnica impianti elettrici e speciali	
R_06	Computo metrico estimativo	
R_07	Computo costi della sicurezza	
R_08	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi	
R_09	Stima incidenza manodopera	
R_10	Stima incidenza oneri sicurezza	
R_11	Quadro economico	
R_12	Capitolato speciale d'appalto	
R_13	Schema di contratto	
R_14	Piano di sicurezza e coordinamento, analisi rischi, layout cantiere e diagramma di Gantt	
R_15	Fascicolo dell'opera	
R_16	Piano di manutenzione	
R_17	Cronoprogramma	

R_18	Asseverazione nesso causale danni Eventi metereologici verificatesi nel Gennaio 2017	
	ELABORATI GRAFICI	
TAV_01	Inquadramento urbanistico - territoriale	1:1000/10.0000
TAV_02	Documentazione fotografica con coni ottici	1:200
TAV_03	Rilievo stato di fatto - Piante Prospetti e Sezioni	1:100
TAV_04_A	Stato di progetto - Piante Prospetti e Sezioni	1:100
TAV_04_B	Stato di progetto - Elaborato comparativo	1:100
TAV_05_A	Stato di progetto - Impianto elettrico	1:50
TAV_05_B	Stato di progetto - Impianto elettrico Particolari	1:20/50
TAV_05_C	Stato di progetto - Schema unifilare quadri elettrici	
TAV_06	Stato di progetto - Impianto idricosanitario	1:50
TAV_07	Stato di progetto - Impianto termico e di condizionamento	1:50
TAV_08	Stato di progetto - Impianto rilevazione fumi	1:50
TAV_09	Stato di progetto - Intervento di rinforzo strutturale e Particolari	1:20/1:50
TAV_10	Stato di progetto - Piante con arredi e Render	1:50

PRESO ATTO CHE il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di € 308.500,00, è articolato come segue:

A.1	Importo lavori a misura		209.983,66 €
A.2	Oneri speciali (aggiuntivi) per la sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)		3.205,01 €
A.3	Importo lavori soggetto a ribasso [A.1-A.2]		206.778,65 €
A.4	Oneri espliciti per la manodopera		64.968,74 €
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		209.983,66 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B.1	IVA su lavori [A]	10%	20.998,37 €
B.2	Spese tecniche [Prog. Def/Ese, DL, CSP-CSE, Cont. e Reg. Esec.]		36.571,10 €
B.2.1	Contributo previdenziale su [B.2]	4%	1.462,84 €
B.2.2	IVA Spese Tecniche su [B.2+B.2.1]	22%	8.367,47 €
B.3	Imprevisti comprensivi di IVA da pagare a fattura	5,0%	10.499,18 €
B.4	Fornitura Arredi e Macchinari - Acquisti		12.596,55 €
B.5	IVA su Fornitura Arredi e Macchinari - Acquisti	22%	2.771,24 €
B.6	Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	4.199,67 €
B.7	Spese per procedura di gara (IVA inclusa)	0,50%	1.049,92 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		98.516,34 €
	TOTALE PROGETTO		308.500,00 €

DATO ATTO CHE, in osservanza dell'art.1, comma 6, dell'O.C.S.R. n.126 del 28.04.2022, come novellato dall'art.1, comma 1, lett. a), dell'O.C.S.R. n.160 del 13.12.2023, il prezzario applicato alla presente procedura è il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022", di cui all'allegato della medesima Ordinanza 126/2022 ed il Prezzario Regione Marche aggiornato all'anno 2025, adottato con DGR n.1023 del 30/06/2025;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo come risulta da verbale di validazione Prot.N.1596 del 13.04.2026, conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 308.500,00 dell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2023/2025, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 10.03.2023 con il seguente Codice Unico di Intervento: L00358230449202300001;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C73G22000120002;

- ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti, è stata accertata la libera disponibilità delle aree e dell'immobile necessari alla realizzazione dell'intervento nonché la regolarità urbanistica dell'intervento medesimo;

CONSIDERATO CHE:

- è stata affidata all'esterno dell'Ente all' Arch. Iotti Paride;
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) e b) dell'Al. II.14 al D.Lgs. 31.03.2023, n.36;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

DATO ATTO CHE non è stato possibile avviare la procedura selettiva entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo per il carico di lavoro legato alle ulteriori attività d'istituto a fronte del ridotto organico a disposizione;

RICHIAMATO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n.189/2016, secondo cui *"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*

RICHIAMATO il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n.2/VCOMMS16 del 05.01.2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge;

DATO ATTO CHE questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno (SA.AP), la *"Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria"* repertoriata in data 10.12.2024 e che, pertanto, può essere attribuito alla SA.AP, in quanto in possesso della necessaria qualifica, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO CHE per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.15, comma 1, del decreto-legge n.189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Rotella (AP) e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO CHE:

- il RUP, ex art. 15 del Codice dei contratti, è l'Ing. Andrea Nespeca Funzionario del Settore Lavori Pubblici e che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art.62, comma 13 del medesimo Codice;
- in base all'art.5 della Convenzione, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza della SA.AP che ha individuato nel Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 2 PNRR-GARE del Comune di Ascoli Piceno, il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA);

ACQUISITA la dichiarazione del RUP e del RUP-FA relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art.16 del Codice dei contratti e valutata l'assenza di conflitti di interesse da parte del Segretario generale;

DATO ATTO CHE sulla base della dichiarazione rilasciata nei confronti del RUP e del RUP-FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, né situazioni per le

quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n.81;

PRESO ATTO CHE il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO CHE gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.223 del 31 gennaio 2025, recante "Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36", che abroga la precedente Ordinanza Commissariale n.178 del 18 aprile 2024, nonché ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, per le funzioni tecniche svolte dal personale specificate nell'Allegato I.10 al medesimo Codice;

RICHIAMATO l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di **RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO OSTELLO IN FRAZIONE CAPRADOSSO**, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi sinteticamente richiamate:
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - premio di accelerazione: per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione suindicato le seguenti soglie progressive:
 - da 1 a 3 giorni di anticipo: pari al valore giornaliero in euro del 50% della penale giornaliera per ogni giorno;
 - da 4 a 7 giorni di anticipo: pari al valore giornaliero in euro del 75% della penale giornaliera per ogni giorno;
 - da 8 a un massimo di 12 giorni di anticipo: pari al valore giornaliero in euro del 100% della penale giornaliera per ogni giorno.
 - Il calcolo del premio avverrà con il criterio della progressività per scaglioni. In ogni caso, i giorni di anticipo eccedenti il 12° non daranno diritto a ulteriore compenso
 - remunerazione: "a misura";
 - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
 - ricorrere al quinto d'obbligo in caso di sopravvenuta necessità di lavori supplementari ex art. 120, comma 1, lett. b) del Codice;
- il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in **n.150** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- è autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.50, comma 6, del Codice dei contratti;

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e senza applicazione dei termini dilatori di cui al citato articolo 18, commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 55 del medesimo Codice;

VERIFICATO CHE nel citato schema di contratto sono fedelmente inserite le clausole di cui all'articolo 5 dell'Accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del citato Protocollo Quadro di legalità;

DATO ATTO CHE il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice dei contratti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

DATO ATTO, ai sensi dell'Allegato I.01, art.2, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, che l'attività da eseguire è così identificata:

<i>n.</i>	<i>Descrizione delle prestazioni</i>	<i>CPV</i>	<i>ATECO</i>
1	Lavori di riparazione e ripristino	45453000-7	41.20.00
2	Altri lavori di installazione elettrica	45317000-2	43.21
3	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione	45331000-6	43.22
4	Lavori di installazione di impianti idraulici	45332000-3	43.22

DATO ATTO CHE:

- il valore dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 209.983,66 (euro duecentonovemilanovecentottantatre/66), di cui € 3.205,01 per costi della sicurezza di cui all'art.100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso;
- l'importo a base di gara, IVA esclusa, ammonta ad € 206.778,65 (euro duecentoseimilasettecentosettantotto/65) e comprende € 64.968,74 (euro sessantaquattromilanovecentosessantotto/74) per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto;

DATO ATTO CHE, pertanto, i lavori sono di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, del Codice dei contratti;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art.65 del Codice dei contratti in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
OG1	I	prevalente	105.882,56 €
OS30	I	scorporabile	50.160,79 €
OS28	I	scorporabile	29.683,41 €
OS3	I	scorporabile	24.256,90 €
TOTALE			209.983,66 €

dando atto che:

- per le sole lavorazioni appartenenti alle Cat OS30, OS28 ed OS3, in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12;
- alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Cons Stato, Sez. V, 22.12.2025, n.10162; Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03.01.2025, n.90; Tar Piemonte, sez. II, 16.01.2024, n.23; TAR Calabria - Reggio, sez. I, 26.10.2023, n.782, nonché Delibere ANAC 05.06.2024, n.278 e 08.05.2024, n.225, oltreché Pareri MIT n. 3528 del 27.02.2025; n.3255 del 30.01.2025, n.2122 del 03.06.2024 e n.2336 del 08.03.2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;
- b) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO di avvalersi delle deroghe previste dall'art.2, dell'O.C.S.R. n.227 del 09.04.2025, **DANDO** pertanto **ATTO** che alla presente procedura **NON SI APPLICANO** le seguenti disposizioni:

- i. l'articolo 57, comma 1, lettera a), e comma 2-bis, del decreto legislativo n.36 del 2023;
- ii. l'articolo 102, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.36 del 2023;
- iii. l'Allegato II.3. al decreto legislativo n.36 del 2023.

DATO ATTO CHE sono esclusi gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt.46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art.17, comma 5, del Codice dei contratti;
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "*Protocollo quadro di legalità*" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;

RILEVATO CHE costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art.27 del d.lgs. n.81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art.27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti;

RILEVATO CHE gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge n.189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

RICHIAMATA la disciplina per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee dettata dall'articolo 50 del Codice dei contratti e, in particolare:

- il comma 1, lett. c), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il comma 1, lett. d), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti, salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di scelta del contraente, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art.48, comma 2, del Codice dei contratti, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.aa. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'articolo 50, comma 2-bis, del Codice dei contratti, secondo cui le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d);

VALUTATO, pertanto, che trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia europea, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso determinato

dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, invitando almeno cinque operatori economici, demandando al Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 2, del Codice dei contratti, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche quelli in possesso della qualificazione SOA nella suindicata categoria prevalente nonché, ai soli fini della possibile graduatoria, valorizzando come elemento premiale il criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della sede legale e/o operativa territorialmente vicina al luogo di esecuzione, stante la necessità di acquisire l'immediata operatività dell'o.e. in ragione dell'interesse pubblico al celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta, dato che trattati di eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica, attribuendo a tal fine il peso massimo ponderale previsto dalla piattaforma GTSUAM;

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'art.50 comma 4 del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo ex art.108, comma 2, lett. f), del medesimo Codice;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "*Principi e diritti digital*" e 20 in tema di "*Principi in materia di trasparenza*";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento;
- l'Allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'articolo 54 in tema di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo cui "*nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2*";

RITENUTO di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO CHE saranno ritenute inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

RITENUTO, ai sensi dell'art.119, comma 2, del Codice dei contratti, di ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;

RITENUTO CHE, ai sensi dell'art.119, comma 17, del Codice dei contratti, le lavorazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di garantire una presenza contemporanea di numerose maestranze, nonché di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1, fermo restando che gli

operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

DATO ATTO CHE ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.53 del Codice dei contratti la garanzia provvisoria non è richiesta;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del medesimo Codice;

CONSIDERATO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.60, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis; le relative disposizioni sono dettagliate dall'art.2.29.1 del capitolato;
- la variazione dei prezzi sarà monitorata con la stessa frequenza di aggiornamento degli indici di costo delle lavorazioni pubblicati dal MIT;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 15 giorni per la formulazione dell'offerta;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve concludersi nel termine di tre mesi di cui all'Allegato I.3, recante *"Termini delle procedure di appalto e di concessione"*, salvo proroga nei casi consentiti;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a. ai sensi dell'art.108, comma 10, del Codice dei contratti, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b. ai sensi dell'art.54, comma 1, del Codice dei contratti, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- c. stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
 - di accettare il *"Protocollo quadro di Legalità"* sottoscritto in data 26.07.2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf> ;
 - di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente *"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma"*;
 - di accettare l'eventuale controllo a campione che può essere disposto dall'ANAC ai sensi dell'art.4 del vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo:

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO n. 138 del 09-10-2026 - pag. 12 - COMUNE DI ROTELLA

<https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice dei contratti e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021;

DATO ATTO CHE:

- in forza di quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune ed adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della Delibera ANAC n 524 del 22.12.2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> , la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ai sensi dell'art.6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art.45, comma 8, del Codice dei contratti e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.049,92;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO ATTO CHE, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art.4 del citato Accordo;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in particolare gli artt.107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n.241/90 e ss. mm. ii;
- il D.Lgs. n.36/2023, come novellato dal D.Lgs. 209/2024;
- il D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni in Legge n.120/2020 e ss mm. ii;
- il D.L. n.77/2021, convertito con modificazioni in Legge n.108/2021 e ss mm. ii;
- il D.L. n.189/2016, convertito con modificazioni in Legge n.229/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 120/2021;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21.07.2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria", sottoscritta il 10.12.2024, con il Comune di Ascoli Piceno (SA.AP);

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE LA PREMESSA**, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;

2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art.17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato **"RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO OSTELLO IN FRAZIONE CAPRADOSSO"**, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 12.05.2026, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 209.983,66 IVA esclusa, di cui € 64.968,74 per costi della manodopera ed € 3.205,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. **DI PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
5. **DI INDIVIDUARE** n.8 operatori economici da invitare, selezionandoli tramite l'elenco OO.EE. della Regione Marche, conforme ai requisiti di cui all'art.3 dell'Allegato II.1 al Codice dei contratti, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'articolo 49 del medesimo Codice, mediante l'applicazione dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza: possesso della qualificazione SOA nella sottoindicata categoria prevalente valorizzando come elemento premiale, ai soli fini della possibile graduatoria, il criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della sede legale e/o operativa territorialmente vicina al luogo di esecuzione, stante la necessità di acquisire l'immediata operatività dell'o.e. in ragione dell'interesse pubblico al celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta, dato che trattati di eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica, attribuendo a tal fine il peso massimo ponderale previsto dalla piattaforma GTSUAM;
6. **DI STABILIRE** che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
- | Categoria | Classifica | Tipologia | Importo |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| OG1 | I | prevalente | 105.882,56 € |
| OS30 | I | scorporabile | 50.160,79 € |
| OS28 | I | scorporabile | 29.683,41 € |
| OS3 | I | scorporabile | 24.256,90 € |
| TOTALE | | | 209.983,66 € |
- dando atto che:
- per le sole lavorazioni appartenenti alle Cat. OS30, OS28 ed OS3, in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12;
 - alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Cons Stato, Sez. V, 22.12.2025, n.10162; Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03.01.2025, n.90; Tar Piemonte, sez. II, 16.01.2024, n.23; TAR Calabria - Reggio, sez. I, 26.10.2023, n.782, nonché Delibere ANAC 05.06.2024, n.278 e 08.05.2024, n.225, oltreché Pareri MIT n. 3528 del 27.02.2025; n.3255 del 30.01.2025, n.2122 del 03.06.2024 e n.2336 del 08.03.2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;
- b) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii;
7. **DI PROCEDERE** all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

8. **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art.192 del d.lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
9. **DI RISERVARSI** la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
10. **DI ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 10.12.2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento, **DANDO ATTO** che il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 2 PNRR-GARE del detto Comune, è il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA)
11. **DI INDIVIDUARE** nell' Ing. Andrea Nespeca, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del Codice dei contratti, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
12. **DI DARE ATTO** che:
- che nei confronti dei suindicati RUP e RUP-FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n.81, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C73G22000120002;
 - il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00358230449202300001;
 - in forza di quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune ed adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale,
 - ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n.524 del 33.12.2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> , la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
13. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art.45, comma 8, del Codice dei contratti e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.049,92;
14. **DI DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 308.500,00;
15. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
16. **DI DARE ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'Ordinanza n.120 del 13.08.2021, del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

17. DI ACCERTARE la somma di € 308.500,00 al Cap. in entrata 546/1 del bilancio 2026/2028 ad oggetto: "CONTRIBUTO ORD. N. 120/2021 COMMISSARIO SISMA" codice 4.02.01.01.003;

18. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio finanziario annualità 2026, la somma complessiva di € 1.049,92, da imputarsi tra i professionisti, nel modo seguente:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V LIVELLO PIANO DEI CONTI)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2026	2027	2028 E SUCC.
2662/15	07.01	2.02.01.09.002	CP	€ 1.049,92		

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	IMPORTO
Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno	2026	00229010442	€ 1.049,92

19. DI ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;

20. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale - sez. Amministrazione Trasparente - in adempimento del combinato disposto dell'art.1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n.190/2012 e dell'art.23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.33/2013;

21. DI ATTESTARE che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;

22. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

23. DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art.6 bis L.241/1990, dell'art.6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

24. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

25. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio addetto per l'inserimento che provvederà, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.



Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Andrea Nespeca



Il Responsabile del Servizio

Dott. Agr. Giovanni Borraccini

Dott. Giovanni Borraccini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

Impegno N. 166 del 12-10-2026 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG: TRASFERIMENTO FONDI	
5° livello 07.01-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	
Capitolo 2662 / Articolo 15 RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO ORD. 120/2021 (C.E. 546/1)	
Causale	SISMA 2016 - O.C.S.R. N.120 DEL 13.08.2021 E SS.MM.II. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO OSTELLO IN FRAZIONE CAPRADOSSO. DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT GT-SUAM E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. CUP: C73G22000120002 - CUI L00358230449202300001
Importo 2026	Euro 1.049,92
Beneficiario	632 COMUNE DI ASCOLI PICENO

Li, 12-10-2026



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Diana Di Salvatore

=====

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 12-10-26 e vi rimarrà fino al 27-10-26

Rotella, li 12-10-26



IL MESSO COMUNALE
Fazzini Ravana

=====

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.